

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 263

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERTINI, MACCHIAVELLI, LANDI e BERLINGUER MARIO

Presentata il 22 luglio 1963

Modifica dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46,
sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente legislatura fu presentata una proposta di legge analoga alla presente con le firme degli onorevoli Aicardi e Pertini (n. 4135) diretta a riparare ad una evidente ingiustizia. Ma non fu possibile procedere al suo esame per l'anticipato scioglimento delle Camere. In essa si diceva che il legislatore all'articolo 4 della legge del 15 febbraio 1958, n. 46, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1958, aveva inteso agevolare transitoriamente il personale che, pur avendo superato i 65 anni di età, non aveva compiuto i 40 anni di servizio effettivo alla data di entrata in vigore della legge stessa, con il trattenimento in servizio fino al compimento del periodo anzidetto.

Lo stesso legislatore sicuramente prevedeva al 24 febbraio 1958 che quasi tutto il personale pensionando avrebbe raggiunto i

due limiti: 65 anni di età (comunque non oltre i 70 anni) con 40 anni di servizio effettivo al 1° marzo del 1963. Ma un parere del 29 novembre 1961, n. 22, del Consiglio di Stato stabiliva che il servizio di avventiziato riscattabile non può computarsi quale servizio effettivo ai fini del raggiungimento dei limiti al collocamento a riposo e di un trattamento pensionistico più favorevole.

Perciò la norma agevolativa dell'articolo 4 viene resa inoperante rispetto ad una quota del personale statale per la esclusione degli eventuali periodi di servizio riscattato; e ciò accade per circostanze derivanti da situazioni particolari e contingenti senza colpa degli interessati che non superano il numero di 18.000.

Sembra perciò doverosa una riparazione mediante la proposta di legge che oggi viene ripresentata.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è sostituito dal seguente:

« Il personale di cui al 1° e al 2° comma dell'articolo 1 che alla data del primo marzo 1963 abbia superato i limiti di età ivi previsti o che li raggiungerà entro un quinquennio da tale data, senza aver compiuto i 40 anni di servizio effettivo, non

computato quello di avventiziato riscattato, deve essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, non oltre un quinquennio dalla data sopra indicata e sempre che non superi i 70 anni di età.

Il personale di cui al 1° e al 2° comma dell'articolo 1 che alla data del 1° marzo 1963 abbia superato i limiti di età previsti dall'articolo medesimo o li raggiungerà entro un triennio da tale data senza aver compiuto 20 anni di servizio effettivo è trattenuto in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità ».